



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del **dott. Carmine Mercogliano** (MRCCMN90D02A509K) nato ad Avellino il 2.4.1990, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato al presente atto, dall'**avv. Luca Tozzi** (TZZLCU73A25F839A) ed **avv. Dario Brin** (BRNDRA88M18F839F), domiciliato digitalmente presso l'indirizzo PEC studiotozzi@cnfpec.it e dariobrin@avvocatinapoli.legalmail.it, nonché fisicamente presso lo Studio Legale Tozzi & Partners in Napoli alla Via Toledo n.323. Detto difensore indica ai sensi degli artt. 133 e 136 c.p.c. l'indirizzo PEC studiotozzi@cnfpec.it e dariobrin@avvocatinapoli.legalmail.it, il fax 081/427074 e la e-mail info@studiotozzi.it presso cui dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente giudizio

CONTRO

- Il **Miur - Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- L'**Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- L'**Ufficio Scolastico Territoriale Della Provincia Di Milano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Nei confronti di tutti i docenti inseriti **delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo provinciale delle supplenze nella Provincia di Milano dell'1.8.2024, successivamente rettificata, e di cui a**





tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la nota prot. 11276 dell'11.6.2024 MIUR, il Decreto U. 1781.22-08-2024 e relativa graduatoria, il Decreto U.2301.26.9.2024 e relativa graduatoria, il Decreto U.26240.9-10-2024 e la relativa graduatoria, tutti i Decreti di approvazione delle graduatorie tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione del ricorrente in riferimento alle indicate graduatorie provinciali e di istituto di supplenza AA. SS. 2024/2025 e 2025/2026

Avverso e per l'annullamento, nonché disapplicazione, delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo provinciale delle supplenze nella Provincia di Milano dell'1.8.2024, successivamente rettificata, e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la nota prot. 11276 dell'11.6.2024 MIUR, il Decreto U. 1781.22-08-2024 e relativa graduatoria, il Decreto U.2301.26.9.2024 e relativa graduatoria, il Decreto U.26240.9-10-2024 e la relativa graduatoria, tutti i Decreti di approvazione delle graduatorie, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione di un incarico di supplenza a seguito del miglior posizionamento nelle citate graduatorie, condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento dell'intero punteggio relativo all'incarico annuale ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria e al risarcimento del danno da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del





vigente CCNL sino alla immissione in servizio o della minore o maggiore somma che il ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico non assegnatogli.

PREMESSA

Il dott. Carmine Mercogliano, in data 08/06/2024, presentava domanda di inserimento prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.12037729.08-06-2024 nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza AA. SS. 2024/2025 e 2025/2026 riservato agli aspiranti che intendono partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui al O.M. 88 del 16 maggio 2024 – classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE - SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA.

In data 01/08/2024, l'USR pubblicava le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) con decreto n. 0001783 e al ricorrente venivano attribuiti punti **24** anziché, come da conteggi effettuati dall'istante in ragione dei titoli culturali posseduti, punti **39,50**.

In data 01/08/2024, il dott. Mercogliano inviava, dunque, dal proprio indirizzo email (carmine.mercogliano90@gmail.com) istanza di autotutela all'indirizzo email indicato dall'Amministrazione, ovvero gpsmilano@istruzione.it, rappresentando la totale erroneità dei conteggi effettuati, invitando alla rettifica del punteggio assegnato.

Analoga istanza veniva inviata anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: uspmi@postacert.istruzione.it.

In tale occasione il docente ha descritto le voci che compongono il punteggio che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire ed ha rappresentato la mancata applicazione del titolo di riserva quale VFP1.





VOTO LAUREA: 20,50
CLIL INGLESE: 3
C2 INGLESE: 6
CLIL TEDESCO: 3
B2 TEDESCO: 3
MASTER DSA: 1
MASTER BES: 1
SKILL TABLET: 0,50
SKILL CODING: 0,50
EIPASS: 0,50
LIM: 0,50
TOTALE PUNTEGGIO: 39,50

☒ Altro (specificare)

MANCATA APPLICAZIONE DEL TITOLO DI RISERVA COME VOLONTARIO IN FERMA
PREFISSATA VFP1

In data 23/08/2024, venivano pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) – Posto comune I e II fascia e sostegno II fascia aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026 – Pubblicazione graduatoria definitiva all'esito dei reclami con decreto 0001871 del 22/08/2024, nell'ambito della quale il punteggio del Dott. Mercogliano restava pari a punti 24 anziché punti 39,50, graduatorie successivamente rettifiche in data 31.8.2024.

Il ricorrente conseguiva il posto in graduatoria provinciale n. 3207 e nella graduatoria di riserva n. 50, dopo i primi scorrimenti della graduatoria.

Con la nota del 25.8.2024 e la nota prot. 1113/is dell'1.10.2024 il ricorrente nuovamente diffidava l'Amministrazione alla rettifica del punteggio conseguito, senza tuttavia riscuotere alcun successo.

Per completezza, si rappresenta che il ricorrente ha conseguito la nomina presso la sede MIIS02100L – V. Benini, a seguito non della pubblica della prima graduatoria e nemmeno del secondo bollettino del 30.9.2024 – Decreto 2301.26.9.2024, **bensì con il terzo bollettino dell'11.10.2024 - Decreto U.26240.9-10-2024.**





Pertanto, si insiste per l'accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc alla luce delle seguenti considerazioni di

DIRITTO

1 – Sulla sussistenza del *fumus* – Violazione dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 88 del 16.5.2024 – Violazione dei criteri di assegnazione del punteggio di cui agli Allegati A e B della citata ordinanza – Difetto di motivazione – Violazione del principio del legittimo affidamento.

Ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 88 del 16 maggio 2024: *“Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:*

- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1*
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2*
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3*
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4***
- e) prima fascia ITP, allegato A/5*
- f) seconda fascia ITP, allegato A/6*
- g) prima fascia sostegno, allegato A/7*
- h) seconda fascia sostegno, allegato A/8*
- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;*
- j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.”.*

La disciplina in questione è valevole quale *lex specialis* alla quale l'Amministrazione si è auto vincolata.

Dalla visualizzazione della graduatoria si evince l'assegnazione del seguente punteggio al ricorrente:





Titolo di accesso		
Titolo	Dati di valutazione	Punt. Val.
Sezione A1: Lauree del vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche, Diploma accademico di II livello, Diploma di vecchio ordinamento, Diplomi di scuola secondaria di secondo grado, comprensivo del CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso	Tabella: TAB4 Data conseguimento: 20/07/2017	
Totale titolo di accesso		20,5

Titoli accademici, professionali e culturali

\\graduatorie pubblica.istruzione.it\visualizzazione-graduatorie-gps\private\visualizzaDomande\dettaglio

2/4

0/24, 20:45

Visualizzazione graduatorie di supplenza - Valutazione Titoli

Titolo	Dati di valutazione	Punt. Val.	Val. Ufficio
Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazione CeCili o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14	Tabella-Sezione: TAB4 - B13 Numero titoli inseriti: 2	0,0	<input type="checkbox"/>
Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto	Tabella-Sezione: TAB4 - B14 Numero titoli inseriti: 2	0,0	<input type="checkbox"/>
Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici	Tabella-Sezione: TAB4 - B15 Numero titoli inseriti: 2	2,0	<input type="checkbox"/>
Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni Informatiche	Tabella-Sezione: TAB4 - B17 Numero titoli inseriti: 4	2,0	<input type="checkbox"/>
Totale titoli accademici, professionali e culturali		4,0	

1.1. Rispetto al voto di laurea *nulla quaestio* in quanto il docente doveva conseguire 20,5 punti, così come assegnati dal Ministero.

1.2. Il ricorrente aveva poi prodotto due certificati di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL in lingua tedesca ed in lingua inglese.





Tali certificati danno diritto al conseguimento di **3 punti cadauno** in forza del criterio di valutazione B13 *“Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo”*.

Erroneamente il Ministero ha assegnato **zero punti**.

Per completezza, tali titoli devono essere conteggiati poiché esistono vari corsi di perfezionamento CLIL:

- 1) Corsi di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU senza tirocinio (percorso formativo seguito dal Dott. Mercogliano);
- 2) Corsi di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU con 12 CFU di tirocinio;
- 3) Corsi di perfezionamento CLIL da 20 CFU con 2 CFU di tirocinio.

Il ricorrente ha prodotto i certificati CLIL in lingua inglese ed in lingua tedesca rilasciati dalla IUM Academy School, accompagnati dai certificati di lingua sia in inglese che in tedesco.

I corsi di perfezionamento possono essere erogati anche da SSML riconosciuta da MIUR e facente parte del circuito university.

Tale Scuole Superiori, pur non essendo “università” hanno statuto universitario e, da regolamento didattico, possono erogare corsi di perfezionamento e formativo per il personale scolastico (inclusi i master). Questo è riportato nella nota di alcune SSML.

Tale scuole sono autorizzate con decreto n. 170/2016.

In particolare, per quanto riguarda la IUM Academy School, il decreto MIUR del 5 luglio 2013 autorizza tale SSML a erogare corsi su “didattica e metodologie, discipline giuridiche, economiche e aziendali”.





Già in passato l'USR Lombardia ha riconosciuto la validità dei corsi CLIL, spettando 3 punti al possessore.

Secondo la recente impostazione del Ministero i corsi CLIL non rilasciati da Università ma da Enti di mediazione linguistica non possono essere utilizzati per conseguire il punteggio B12 ma possono essere utilizzati per conseguire il punteggio B13, se accompagnati da un titolo di lingua.

Si riporta un esempio di quanto accaduto con l'USR Toscana da parte di altri docenti:

Buongiorno,
il suo CLIL è correttamente inserito nel punto B13 e vale 3 punti.
Avremmo dovuto decurtarle 3 punti qualora lo avesse inserito nel punto B.12 "Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo punti 6

Cordiali saluti.



MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

USR Toscana - Ufficio XII Ambito Territoriale di
Siena

**Ufficio organici, mobilità e reclutamento
personale docente**

Piazza Matteotti, 30 Siena





Quindi il ricorrente doveva conseguire il punteggio premiale relativamente al criterio B13 in quanto la famosa nota prot. 11276.11-06-2024 riguarda esclusivamente il criterio B12 e non il criterio B13.

Si rammenta che il **criterio B12 consente di conseguire 6 punti per ogni CLIL** di perfezionamento all'insegnamento conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010, **mentre il criterio B13 consente di conseguire 3 punti per ogni CLIL** di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, accompagnato dal possesso della relativa certificazione linguistica.

Nel secondo caso non è richiesto che il certificato venga rilasciato esclusivamente da un'Università perché vi è una diversità del dato normativo (non vi è alcun riferimento all'art. 14 DM 249/2010 che prescrive il requisito dell'Università come Ente che rilascia il certificato, mentre i certificati di cui al Decreto n. 1511 del 23 Giugno 2022 possono essere rilasciati anche da Enti non universitari ma di fatto parificati agli stessi come le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici).

In definitiva, relativamente al criterio B13 i corsi CLIL e le connesse certificazioni linguistiche rilasciate dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici sono da ritenersi validi per l'attribuzione dei punti in GPS.

Quindi, seppur è vero che le Scuole di Mediazione Linguistica non rilasciano titoli CLIL ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, è altrettanto vero che le stesse, regolate dal decreto ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002, rilasciano titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea; pertanto sono autorizzate al rilascio di crediti formativi universitari nei settori scientifici disciplinati in riferimento alle attività didattiche previste dal piano di studi.

Rispetto a tale criterio erroneamente **non sono stati assegnati 6 punti.**

1.3. Nonostante il ricorrente avesse il **certificato B2 di lingua tedesca** e **C2 di lingua inglese**, sono stati assegnati **zero punti**.





Ai sensi del criterio B14 spettavano al ricorrente 3 punti per il certificato B2 e 6 punti per il certificato C2.

I detti certificati sono stati rilasciati da Enti riconosciuti, quali il Learning Resource Network ed il TELC della DeRa Formazione.

Per la lingua inglese il Learning Resource Network (LRN) compare proprio nel sito del Ministero tra gli Enti accreditati: <https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati>

Anche per la lingua tedesca compare il TELC nel relativo elenco.

Quindi erroneamente **non sono stati assegnati 9 punti.**

1.4. Anche rispetto al **master DSA e BES** il ricorrente doveva conseguire **1 punto** cadauno ai sensi del criterio **B15**, punteggio stavolta assegnato dal Ministero.

1.5. Infine, rispetto alle competenze informatiche (*Skill tablet, Skill coding, EIPASS, LIM*) il docente doveva conseguire **0,5 punti** cadauno ai sensi del criterio **B17**, punteggio stavolta assegnato dal Ministero.

In definitiva, la graduatoria contestata è illegittima perché non sono stati conteggiati – senza alcuna motivazione – i titoli del ricorrente.

Il docente ha conseguito un punteggio di 24,50 invece di 39,50.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati si evince dalla circostanza per cui non vi è alcuna motivazione circa il ridotto punteggio conseguito, dato che l'Amministrazione non ha mai riscontrato le diffide del Dott. Mercogliano.

1.6. Infine, non è stato valutato **neppure il periodo in cui il docente ha esercitato il ruolo di VFP¹** in violazione degli artt. 12, comma 14, e 15, comma 6, O.M. n. 88/2024.

Il risultato viola sia le norme dettate dalla O.M. 88/2024, che stabiliscono il criterio della centralità della posizione in graduatoria, sia il rispetto dell'art. 97 Costituzione, con riferimento ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione,





laddove l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria. (Tribunale di Cosenza sentenza n. 1729/2022).

Vi è altresì una violazione del principio del legittimo affidamento in quanto il docente era sicuro di poter conseguire un punteggio maggiore in forza delle certificazioni CLIL e di lingua prodotte (circostanza che radica evidentemente l'interesse alla coltivazione del presente giudizio ex art. 700 c.p.c nonché di quello successivo di merito da instaurare).

Il prof. Mercogliano è docente a tempo determinato “a tutti gli effetti” in quanto sta espletando la detta attività presso l'Istituto scolastico sede MIIS02100L V. Benini – in via S. Predabissi, Melegnano (MI) dall'11.10.2024, ma se fosse stato assegnato correttamente il punteggio il ricorrente avrebbe preso servizio dal 30.9.2024 presso una sede più vantaggiosa.

Nella fattispecie risulta applicabile il principio comunitario dell'affidamento in quanto il ricorrente aveva i titoli per conseguire un miglior posto in graduatoria.

La redazione delle graduatorie GPS ha determinato la lesione del ragionevole affidamento, maturato nell'insegnante, di accedere negli impieghi statali, assicurato dal conseguimento di certificati di lingua e CLIL.

In ultimo, il comportamento di parte resistente, in questa sede censurato per i sopraesposti motivi, va in contrasto anche con i principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione, ai quali deve sempre ispirarsi la p.a. se vuole conservare le caratteristiche della giuridicità, logicità e della ragionevolezza e che permeano il moderno volto del sistema amministrativo, anche alla luce di una rilettura dell'art. 97 della Costituzione e del principio del buon andamento, il quale muove dall'idea che l'attività della p.a., sia essa destinata all'erogazione di atti come di servizi, assuma la configurazione di un servizio reso alla comunità nazionale.





2 – Sulla domanda risarcitoria da instaurare con il successivo giudizio di merito

L'errata assegnazione del punteggio ha comportato anche una lesione ai danni del ricorrente, il quale ha preso servizio solo in data 11.10.2024 (terzo bollettino) mentre l'assegnazione del punteggio corretto avrebbe garantito l'espletamento di una supplenza già a partire dalla data del 30.9.2024 (secondo bollettino).

Vi è stato quindi un pregiudizio economico pari alla retribuzione ed ai contributi che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione in un momento antecedente rispetto all'immissione in servizio effettivamente operata.

Il danno dovrà essere valutato in base al CCNL applicabile.

La domanda risarcitoria chiaramente sarà meglio articolata nella fase di merito.

Per essere più chiari, l'interesse è duplice:

- 1) conseguire un miglior posizionamento in graduatoria;
- 2) conseguire il risarcimento del danno.

3 - Sul periculum in mora

La tutela giurisdizionale richiesta ex art. 700 c.p.c. trova il presupposto, oltre che sull'evidente fumus boni iuris, altresì sul periculum in mora.

Nel caso di specie, il secondo requisito è dato dal fatto che nel tempo necessario alla decisione in via ordinaria, al ricorrente sarebbe precluso di prestare la propria attività lavorativa presso la sede individuata con una preferenza maggiore.

Non di minore importanza, vi è la circostanza che solo la tutela ex art. 700 c.p.c. può assicurare al ricorrente, all'Istituto Scolastico scelto e agli alunni la continuità scolastica che può essere garantita solo con l'assegnazione della sede ad inizio anno scolastico.

Inoltre, il ricorso di merito con esito vittorioso, non consentirebbe al ricorrente di avere il punteggio per l'espletamento dell'attività didattica annuale in tempo utile per l'inserimento nelle nuove graduatorie.





Alla luce di quanto sopra dedotto e documentato, non sembra dubitabile che il tempo necessario per la definizione di un giudizio di merito, comporterebbe:

a) l'emissione di un provvedimento che, anche qualora favorevole al ricorrente, risulterebbe "inutiliter dato" in quanto interverrebbe successivamente a tutte le future operazioni di convocazione e di stipula anche di contratti di lavoro a tempo determinato per il corrente anno scolastico, e, con elevata probabilità, anche per il prossimo anno scolastico;

b) il cristallizzarsi di una situazione che riverbererebbe la propria illegittimità sui provvedimenti successivi (individuazione di altri docenti come destinatari), a loro volta inevitabilmente illegittimi.

Infine, un riconoscimento ordinario del diritto del ricorrente, non potrebbe garantire l'acquisizione del bagaglio di esperienza, possibile solo con l'effettivo espletamento dell'attività di docenza e non suscettibile di riparazione economica successiva.

4 - Richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Si chiede che per la notifica ai controinteressati, anche per ragioni di celerità e di economia processuale, nonché in considerazione della circostanza che mancano nelle graduatorie pubblicate gli altri dati identificativi dei docenti necessari al fine del perfezionamento della notifica, venga emessa l'autorizzazione (secondo prassi ormai generalizzata in controversie di tal natura) la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM e/o dell'U.S.R. Lombardia - Milano.

La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (**Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919**).





Tutto ciò premesso e considerato, il Dott. Carmine Mercogliano, così come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Milano affinché, fissata la udienza di comparizione delle parti e concesso termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia così provvedere:

- 1) Preliminarmente autorizzare, ove necessario, la notifica per pubblici proclami;
- 2) Accogliere la domanda cautelare proposta dal ricorrente, nonché annullare/disapplicare i provvedimenti impugnati;
- 3) Accertare il diritto del ricorrente al conseguimento di un miglior posizionamento nelle graduatorie sia provinciali che di istituto, con conseguente diritto di essere assegnato ad una sede indicata in via prioritaria;
- 4) Ordinare al Ministero resistente di attribuire al ricorrente un incarico presso la sede desiderata in funzione del punteggio corretto che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire;
- 5) Condannare l'Amministrazione resistente al riconoscimento dell'intero punteggio ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria, al diritto all'assunzione presso la sede preferita ed al risarcimento del danno da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL sino alla immissione in servizio o della minore o maggiore somma che il ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico non assegnatogli;
- 6) Con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi direttamente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Il valore è indeterminabile e il C.U. dimezzato è pari ad € 259,00.





Napoli/Milano lì, 30.10.2024

Avv. Luca Tozzi

Avv. Dario Brin

Si offrono in produzione, i seguenti documenti:

- 1) Domanda;
- 2) Decreto U. 1781.22-08-2024;
- 3) Graduatoria secondo bollettino;
- 4) Decreto U.2301.26.9.2024;
- 5) Prima graduatoria;
- 6) Visualizzazione graduatoria;
- 7) O.M. 88/2024;
- 8) Allegato A4 – Criteri di valutazione;
- 9) Istanza annullamento in autotutela;
- 10) Preavviso di ricorso;
- 11) Nota prot. 1113/is dell'1.10.2024;
- 12) Nomina supplenze presso la sede MIIS02100L – V. Benini;
- 13) Decreto U.26240.9-10-2024;
- 14) Valutazione titoli;
- 15) Lettera UIL;
- 16) Certificati di lingua;
- 17) CLIL inglese;





18) CLIL tedesco.

Napoli/Milano lì, 30.10.2024

Avv. Luca Tozzi

Avv. Dario Brin

